Domanda di esonero delle tasse scolastiche

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

dell’IISS “B. RADICE”

Bronte(CT)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

genitore dello studente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

classe \_\_\_\_\_\_\_\_\_ indirizzo di studio \_\_\_\_\_\_\_\_\_

CHIEDE

 Alla S.V. l'esonero del  pagamento **per motivi di** O **merito** O **reddito** (nel caso allegare modello ISEE), per l'anno scolastico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_della seguente tassa:

Otassa d’iscrizione e frequenza 4° anno € 21,17

O tassa di frequenza 5° anno € 15,13

Otassa per esami di Stato € 12,09

Otassa di rilascio del diploma € 15,13 (solo per reddito)

Otassa per esami di idoneità e esami integrativi € 12,09

In fede

Bronte li, **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Firma del Genitore

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Esenzione dalle tasse scolastiche statali**

L’art. 200 del T.U. 297/1994 definisce e regolamenta i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.

**Meriti scolastici**, quando si prevede il conseguimento allo scrutinio finale di una media di voti pari o superiore agli 8/10 (nel caso in cui la media non venga conseguita, la famiglia dovrà provvedere al pagamento).

**I limiti di reddito** Il valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),al di sotto della quale è previsto l’esonero totale del pagamento delle tasse scolastiche è pari a € 20.000,00.

Sempre l’art. 200 del T.U. 297/1994 stabilisce che:

* **ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che il voto in condotta non sia inferiore a otto decimi**
* **l’esonero dalle tasse scolastiche non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti**
* **i benefici previsti per l’esonero dalle tasse scolastiche si perdono per quegli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità**